

## REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio elettorale, 12 giugno 2007, prot. n. 9557/1.3.17

*Esame condizione degli eletti.*

In relazione alla richiesta di parere di Codesto Spett.le Comune, inerente la condizione di un consigliere neoeletto in vista della prima seduta del Consiglio comunale, si formulano le seguenti osservazioni.

Nell'ipotesi del consigliere neoeletto già vicedirettore dell'Azienda Pubblica di Servizi alla persona "...", trova applicazione l'art. 7, comma 1, lett. a) della LR 19/2003 secondo cui la carica di amministratore di un'azienda è incompatibile con la carica di amministratore del comune dove insiste l'azienda, ad esclusione dei consiglieri comunali. Non sussiste pertanto, per tale caso, una situazione di incompatibilità.

Passando all'ipotesi del medesimo consigliere altresì responsabile del servizio sociale dei comuni dell'Ambito distrettuale ..., di cui fa parte anche il Comune di ..., non si rinviene nella legge di riferimento, LR 6/2006, alcuna previsione di incompatibilità.

In applicazione dei principi generali, occorre ricordare che ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, l'eleggibilità va considerata quale regola mentre l'ineleggibilità/incompatibilità come eccezione (Corte Costituzionale 21-28 novembre 1972, n. 166); pertanto le norme che comprimono il diritto all'elettorato passivo sono soggette a stretta interpretazione e non possono essere applicate né in via estensiva, né analogica.

Giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere che le cause di ineleggibilità o incompatibilità hanno carattere tassativo e non possono quindi essere applicate a situazioni non espressamente previste ( si veda: Cass. Civile, 26 febbraio 1988, n. 2046).

La fattispecie che più potrebbe avvicinarsi a quella in esame è contemplata dall'art. 63, comma 1, n. 2 del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che non può ricoprire la carica di consigliere comunale colui che, come dipendente con poteri di coordinamento, ha parte in servizi nell'interesse del comune. Ribadita però la tassatività e non applicabilità in via analogica delle norme in tema di causa di incompatibilità, risulta l'impossibilità di estendere la previsione citata alla fattispecie in esame.

Conclusivamente, non si ravvisano cause di incompatibilità nelle fattispecie rappresentate da Codesto Spett.le Comune.